

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 29-1227

**L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese. Modifica del confine in Comune di Moncalieri (TO).**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che all’art. 6 stabilisce l’istituzione delle Aree contigue, “*finalizzate a garantire un’adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette*”, fra cui l’Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese;

considerato che, ai sensi del sopra citato art. 6, la modifica dei confini delle Aree contigue è disposta dalla Regione, d’intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta e sentita la competente commissione consiliare;

visto l’art. 26, comma 12 della sopra citata l.r. 19/2009, ai sensi del quale è fatto salvo ed esplicita tutti i suoi effetti, anche nelle Aree contigue, il Piano d’Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 del 8 marzo 1995 e la relativa variante conseguente agli ampliamenti disposti dalla l.r. 65/1995, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 243 -17401 del 30 maggio 2002;

considerato che il Piano d’Area, ai sensi del citato art. 26 della l.r. 19/2009, ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;

vista la nota dell’Assessore alle aree protette n. 299/UdC/PME in data 19 dicembre 2013, con la quale è stato richiesto ai Comuni interessati dalle Aree contigue della fascia fluviale del Po – tratto torinese e tratto vercellese-alessandrino, nonché agli Enti di gestione delle aree protette relative ai medesimi tratti fluviali, di valutare - se ritenuto necessario - la rispondenza dei confini delle Aree contigue rispetto alle finalità di tutela ambientale indicate dalla l.r. 19/2009, proponendo eventuali rettifiche o modifiche dei confini stessi, in ampliamento o in riduzione, anche sulla base di specifiche esigenze locali;

preso atto che nella medesima nota si ribadiva la necessità di una valutazione congiunta, presupposto di base per l’ottenimento dell’intesa di cui all’art. 6 della citata l.r. 19/2009 e per l’avvio della procedura di cui al comma 2 ter del medesimo articolo;

considerato che una parte del territorio del Comune di Moncalieri è interessato dalla Riserva naturale Le Vallere e dall’Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese “f3”, così come definite dalla l.r. 19/2009, disciplinate dal sopra citato Piano d’Area;

considerato che, nell’ambito di un procedimento di SUAP e contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS, è stata proposta dal Comune di Moncalieri una Variante semplificata al P.R.G.C. ex art. 17 bis l.r. 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di un villaggio turistico all’aperto in Corso Trieste 60 – proprietà Abrate Tour S.r.l., localizzato su una porzione di territorio compresa nell’Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese e classificata dal Piano d’Area quale Zona “T” di trasformazione;

preso atto che, con le modifiche inviate dal proponente dopo la prima conferenza dei servizi del 12 gennaio 2015, la superficie territoriale oggetto della variante è stata ridotta a 15.778 mq e corrisponde ad un'area interessata attualmente da un impianto attrezzato con giochi gonfiabili per bambini di recente insediamento, da alcuni fabbricati e da aree verdi;

tenuto conto che la maggior parte dei fabbricati esistenti nell'area risultano realizzati senza titolo edilizio;

considerato che la Variante prevede la ridestinazione dell'area interessata a villaggio turistico-ricettivo all'aperto di carattere privato, comprendente uno spazio per ricovero e sosta camper con tettoie aperte, un'area campeggio per tende, un edificio al servizio della struttura turistico-ricettiva con ristorante, un blocco servizi igienici, aree verdi attrezzate e specchi d'acqua artificiali con funzione di "biopiscina";

rilevato che nel corso della verifica di assoggettabilità alla VAS è emerso che sia la Variante semplificata in oggetto, sia gli interventi edilizi ad essa conseguenti, non sono compatibili con la disciplina stabilita dal Piano d'Area vigente, con riferimento principalmente ai seguenti aspetti e considerazioni:

1) il combinato disposto degli artt. 2.7. e 2.8. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area stabilisce che gli interventi di trasformazione nelle zone T devono essere coerenti con le schede progettuali e relativi schemi grafici, nonché con quanto stabilito nella tabella riepilogativa di cui all'art. 2.8.;

2) ai sensi del citato art. 2.8. e relativa tabella riepilogativa, nelle Zone T localizzate entro la fascia di pertinenza fluviale la modalità d'intervento M4.3 "*rinnovi e ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche*" non è consentita per le attività riconducibili all'uso U4.3 "*residenze temporanee ed attività turistico-ricettive*", come si configura l'intervento proposto;

3) nello schema grafico n. 9 la zona in oggetto è classificata come Area da rinaturalizzare mediante la ricostituzione di bosco e arbusteto, con l'esclusione quindi delle attività turistico-ricettive;

4) il villaggio turistico proposto non è equiparabile alla tipologia di campeggio turistico prevista in altre schede progettuali del Piano d'Area.

considerato inoltre che non risulta ammissibile il ricorso alla procedura di applicazione della variante non sostanziale di cui all'art. 4.1. comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area, non ricorrendo le condizioni stabilite alle lettere b), c), d) dell'articolo stesso;

preso atto che il Comune di Moncalieri, facendo seguito alla citata nota regionale del 19 dicembre 2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 5 marzo 2015 ha approvato di proporre alla Regione Piemonte la modificazione del confine dell'Area contigua "f3", stralciando le porzioni di territorio poste ad Est di Corso Trieste, dal confine con la Cascina Vallere fino al Ponte Vecchio sul fiume Po e, a seguire verso Sud, le aree poste in sponda sinistra del fiume Po delimitate dalla Piazza del Fieno e dal Largo Pastrengo ed a Sud dal Rio Madonnina, come meglio rappresentate nella planimetria allegata alla deliberazione;

considerato che le motivazioni espresse dal Comune di Moncalieri nella suddetta deliberazione della Giunta Comunale fanno riferimento principalmente alle caratteristiche dell'ambito territoriale interessato, contraddistinto da un contesto urbano fortemente antropizzato ed urbanizzato, con

destinazioni d'uso eterogenee e, per quanto riguarda la fascia a Nord, con presenza di fabbricati realizzati senza titolo edilizio;

preso atto che il Comune di Moncalieri, secondo quanto emerge dalla suddetta deliberazione, ritiene, nell'ambito territoriale interessato, *“inattuabili i principi ispiratori delle aree contigue volte alla tutela ambientale, rinaturalizzazione ed alla biodiversità”*;

appreso inoltre che il Comune di Moncalieri, secondo quanto emerge dalla suddetta deliberazione della Giunta Comunale, ritiene che la realizzazione del complesso ricettivo all'aperto previsto dalla Variante semplificata al P.R.G.C. costituisca *“...obiettivo strategico per l'Amministrazione Comunale al fine di garantire e promuovere sul territorio moncalierese una struttura ricettiva all'aperto funzionale agli eventi connessi a Torino Capitale dello Sport 2015, all'Ostensione della Sindone e ad Expo 2015, di forte richiamo turistico”*;

dato atto che lo stralcio dall'Area contigua delle porzioni di territorio oggetto di richiesta da parte del Comune, con il venir meno della applicabilità del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, consentirebbe inoltre di proseguire con l'iter di approvazione della Variante semplificata al P.R.G.C.;

rilevato che nella porzione Nord dell'Area contigua di cui il Comune propone il completo stralcio, a fronte della evidente e diffusa perdita di naturalità complessiva, è ancora presente, in corrispondenza del confine della Riserva naturale Le Vallere, un'ampia fascia di territorio con caratteristiche di semi-naturalità, utilizzata in parte a fini agricoli ed in parte boscata, che risulta opportuno mantenere nell'ambito dell'Area contigua, in modo tale da *“...garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini dell'area protetta”*, come stabilito all'art. 6 della citata l.r. 19/2009;

ritenuto pertanto opportuno accogliere soltanto parzialmente la proposta di stralcio dell'Area contigua avanzata dal Comune di Moncalieri, mantenendo una fascia classificata come Area contigua ai confini della Riserva naturale Le Vallere, ridefinendo quindi il confine dell'Area contigua stessa quale risulta dalla planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

ritenuto inoltre opportuno, ai fini della massima mitigazione dell'impatto del progetto, escludere dall'intervento turistico-ricettivo previsto dalla Variante semplificata, la realizzazione degli specchi d'acqua artificiali con funzione di “biopiscina”, dato atto che tali installazioni risultano del tutto estranee al contesto naturale dell'ambito territoriale delle Vallere, evitando così anche eventuali problemi sanitari a carico degli utenti dell'area protetta a causa del probabile aumento della presenza di zanzare, confermando altresì, in una logica di ottimale inserimento naturalistico e paesaggistico, che l'intervento turistico-ricettivo in parola dovrà essere adeguatamente mitigato da opportune opere a verde con l'esclusivo impiego di specie autoctone;

ritenuto inoltre opportuno prevedere, a fronte della mancata attuazione degli interventi di rinaturalizzazione previsti dal Piano d'Area nella porzione di Area contigua di cui si propone lo stralcio, adeguate misure di compensazione da porre a carico dei proponenti dell'intervento turistico-ricettivo, le quali dovranno essere necessariamente costituite dalla realizzazione di congrue ed adeguate opere di rinaturalizzazione con l'impiego esclusivo di specie autoctone, su terreni adiacenti o comunque siti nel territorio limitrofo e ricadenti nei confini dell'area protetta o dell'area contigua. A tal fine dovranno essere presi opportuni accordi con l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, finalizzati alla localizzazione e definizione progettuale

degli interventi, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

considerato che la l.r.19/2009 all'art. 6 prevede che ai fini dell'attivazione della procedura di modifica dei confini delle Aree contigue venga raggiunta nel merito l'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, l'Amministrazione regionale ha fornito all'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese la cartografia qui allegata, contenente la proposta di modifica dei confini dell'Area contigua, redatta identificando i nuovi confini a seguito delle valutazioni sopra descritte;

preso atto che l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, con Decreto Commissariale n. 17 del 11 marzo 2015, che modifica ed integra il Decreto Commissariale n. 14 del 6 marzo 2015, ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica del confine dell'Area contigua inviata dall'Amministrazione regionale, ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 19/2009, condividendo anche la necessità delle opere mitigative e compensative su descritte;

considerato che lo stralcio della porzione di Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese, individuata con la sigla f3, come risulta dal confine indicato sulla planimetria allegata alla presente deliberazione, tenuto conto del grado di antropizzazione dell'area interessata, non comporta una perdita sotto l'aspetto conservazionistico e naturalistico, stabilita comunque la necessità che siano messe in atto le misure di mitigazione e compensazione sopra descritte;

ritenuto opportuno accogliere parzialmente, ai sensi dell'art. 6 della citata l.r. 19/2009, la proposta avanzata dal Comune di Moncalieri di modifica dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese, individuata con la sigla f3, di cui alla cartografia elencata al n. 89) dell'allegato A della stessa legge regionale, stralciando dall'Area contigua parte delle porzioni di territorio poste ad Est di Corso Trieste, dal confine con la Cascina Vallere fino al Ponte Vecchio sul fiume Po e, a seguire verso Sud, le aree poste in sponda sinistra del fiume Po delimitate dalla Piazza del Fieno e dal Largo Pastrengo ed a Sud dal Rio Madonnina;

sentita la competente Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, che si è espressa con parere favorevole in data 19-03-2015;

la Giunta Regionale, con voti unanimi resi ai sensi di legge,

*delibera*

-di prendere atto della proposta del Comune di Moncalieri e del parere dell'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, espressi con i provvedimenti citati in premessa ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 19/2009, nonché del parere favorevole espresso in data 19-03-2015 dalla competente Commissione del Consiglio regionale del Piemonte in merito alla proposta di modifica del confine dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese, individuata con la sigla f3, in Comune di Moncalieri (TO), di cui alla cartografia elencata al n. 89) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risultante dall'elaborato grafico allegato (scala 1:25.000), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di approvare, alla luce delle considerazioni espresse in premessa e visto il raggiungimento dell'intesa prevista ai sensi dell'art. 6 della l.r. 19/2009, la modifica del confine dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese, individuata con la sigla f3, in Comune di Moncalieri

(TO di cui alla cartografia elencata al n. 89) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risulta dall'elaborato grafico allegato (scala 1:25.000), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di stabilire l'esigenza di dare attuazione alle misure di mitigazione e compensazione descritte in premessa, per il tramite di un loro opportuno e necessario recepimento nell'ambito delle procedure di competenza comunale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

